

**INAIL**  
FEDERAZIONE ITALIANA PER CASUALITÀ  
& SERVIZIO DI PROTEZIONE DEL LAVORO

SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI  
ASSICURATIVE

PART. IVA 00968951004  
CODICE FISCALE 01165400589  
VIA SOSTERNO, 15  
00185 ROMA  
TEL. 06/4452941  
FAX 06/4451252

URGENTE

AI DIRIGENTI DELLE  
UNITA' PERIFERICHE

UFF. II Ares eventi tutelati  
N. 2.5.2.

e.p.c.

RF  
DE

ALLA CONSULENZA TECNICA  
ACCERTAMENTO RISCHI  
PROFESSIONALI

ROMA 2 - APR. 1996

OGGETTO: art 13, comma 8, della legge n. 257/92  
modificato dalla legge n. 271/93.  
Benefici previdenziali per i lavoratori  
esposti all'amianto. Problemi gestionali.

Nel corso dell'incontro tenutosi a Roma con le  
CON.T.A.R.P. regionali nei giorni 14 e 15 marzo u.s. per  
esaminare i profili tecnici dell'argomento in oggetto, è  
stata segnalata l'esistenza di alcuni problemi gestionali in  
ordine ai quali si ravvisa la necessità di fornire  
chiarimenti e ulteriori direttive, ad integrazione di quelle  
già emanate in materia.

1. Richieste di dichiarazione INAIL avanzate da lavoratori  
per i quali è stato pagato il premio supplementare per  
asbestosi.

Si tratta dei lavoratori indicati nell'ipotesi A  
della lettera del 23.11.1995, ai quali può essere rilasciata  
la dichiarazione INAIL ivi prevista a condizione che:

- a) risulti dagli atti di Sede che l'azienda ha corrisposto  
il premio supplementare per lo specifico rischio; non è  
sufficiente, cioè, la verifica che è stato pagato il  
premio unitario per silicosi e asbestosi, ma occorre  
accertare che effettivamente l'azienda era soggetta  
all'obbligo dell'assicurazione contro l'asbestosi. Nei  
casi in cui la documentazione amministrativa dia adito a  
dubbi, è necessario consultare la CON.T.A.R.P. regionale;

- b) il lavoratore richiedente abbia preliminarmente presentato in Sede la dichiarazione, rilasciata dall'azienda, che attesta l'avvenuto pagamento proprio per quel lavoratore del premio supplementare per asbestosi, con l'indicazione del relativo periodo.

Qualora la Sede, in base alla documentazione in suo possesso, rilevasse inesattezze o incongruenze nella certificazione resa dall'azienda, dovrà assumere tutte le iniziative idonee a rettificare l'errore e ad impedire eventuali irregolarità. A tale fine potrebbe risultare utile richiedere preventivamente all'azienda stessa l'elenco nominativo di tutti i lavoratori per i quali è stato pagato il premio di cui si tratta.

Si tenga presente infine che i due certificati, e cioè quello generico INAIL e quello specifico dell'azienda, sono complementari, per cui è opportuno avvertire l'interessato che è necessario presentare all'INPS entrambe le dichiarazioni.

2. Richieste di dichiarazione INAIL avanzate da lavoratori per i quali non è stato pagato il premio supplementare per asbestosi.

2.1. Confronto con le organizzazioni sindacali sui pareri della CON.T.A.R.P.

Sull'argomento si è tenuta recentemente una riunione, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la partecipazione di rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, dei Patronati, dell'Intersind, della Confindustria, dell'INPS e dell'INAIL.

Si è raggiunta una intesa secondo la quale, dopo che la CON.T.A.R.P. ha ultimato l'indagine relativa all'accertamento del rischio di esposizione all'amianto nello stabilimento interessato, può aver luogo, ove richiesto, un incontro tra l'INAIL e una rappresentanza delle OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'azienda in questione.

Tale incontro, preliminare alla stesura definitiva del parere dei tecnici della CON.T.A.R.P., sarà richiesto dalla suddetta rappresentanza sindacale alla competente Direzione Regionale INAIL.

Infine, qualora se ne riconoscesse la necessità, potrà svolgersi un successivo incontro tra l'INAIL e i rappresentanti dell'azienda.

## 2.2. Presentazione del curriculum.

Il curriculum professionale che il datore di lavoro rilascia al lavoratore e che quest'ultimo presenta alla Sede costituisce, come è evidente, un documento essenziale ai fini della stesura corretta e veritiera della dichiarazione finale INAIL.

Da ciò consegue che non debbono essere accettati curricula che non siano stati accuratamente compilati e regolarmente sottoscritti dall'azienda; in particolare va prestata attenzione al fatto che i curricula contengano informazioni dettagliate su tutte le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore alle dipendenze dell'azienda stessa, con la precisazione dei reparti e degli ambienti di lavoro e con l'indicazione dei relativi periodi.

Sempre a questo proposito si precisa che la procedura vigente non prevede, allo stato, la possibilità di presentare documentazione sostitutiva dei curricula rilasciati dal datore di lavoro.

## 2.3. Irreperibilità di documentazione probatoria del rischio.

Nelle situazioni in cui sia del tutto impossibile reperire documentazione attendibile in base alla quale ricostruire la situazione ambientale dell'azienda, e manchino quindi le condizioni oggettive per esprimere la valutazione tecnica sull'esistenza del rischio, la Sede dovrà astenersi dal rilasciare dichiarazioni motivando adeguatamente la decisione.

## 2.4. Periodi di esposizione inferiori ai dieci anni.

L'Istituto è tenuto a rilasciare all'interessato la dichiarazione attestante l'esposizione al rischio di amianto anche per periodi inferiori a dieci anni. Spetta, infatti, all'Ente Previdenziale competente calcolare l'insieme dei periodi di esposizione e valutare se esistono i presupposti per la concessione dei benefici pensionistici.

## 2.5. Campo di applicazione della norma.

La formulazione letterale della norma di cui si tratta fa riferimento al "periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL".

Allo stato, pertanto, non possono essere rilasciate dichiarazioni a lavoratori che, pur avendo svolto attività che comportavano esposizione all'amianto, erano assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali presso Enti diversi dall'INAIL (in particolare ex Casse Marittime, Ferrovie dello Stato).

3. Sede competente a rilasciare le dichiarazioni.

La dichiarazione deve essere rilasciata dalla Sede nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento presso il quale il lavoratore è stato esposto al rischio, anche nel caso di posizione assicurativa accentrata presso altra Sede.

4. Rapporti tra funzioni amministrative e funzioni tecniche.

Si ricorda che i compiti assegnati alle CON.T.A.R.P regionali nella attuazione della procedura sono quello di esprimere pareri tecnici sulla situazione di rischio di amianto presso le aziende e quello, consequenziale, di fornire l'indispensabile sostegno specialistico al settore amministrativo nei rapporti con l'esterno sulle questioni attinenti ai pareri stessi.

Poichè si tratta di un ruolo già di per sè molto impegnativo, esso non va gravato di ulteriori adempimenti non di pertinenza specifica delle consulenze.

Pertanto, ferma rimanendo l'esigenza di un continuo raccordo e dialogo tra le funzioni amministrativa e tecnica, si raccomanda di evitare che le CON.T.A.R.P. siano investite di compiti che restano affidati alla struttura amministrativa, con particolare riferimento a:

- raccolta della documentazione;
- stesura delle dichiarazioni;
- rapporti con i lavoratori, loro rappresentanze sindacali ed altri interlocutori esterni.

°   °   °

L'esperienza maturata in questi primi mesi di attuazione della nuova procedura sta confermando che l'incarico affidato all'INAIL dal competente Ministero e dalle parti in causa, pur non privo di elementi di prestigio

per l'indubbio riconoscimento delle capacità professionali ed organizzative dell'Ente, si presenta complesso, delicato e particolarmente gravoso in termini di carichi di lavoro, responsabilità e difficoltà a gestire il contenzioso.

Si raccomanda quindi di eseguire tutte le operazioni previste dalla procedura con il massimo impegno e con estrema accuratezza, attenendosi scrupolosamente alle direttive, tecniche e gestionali, fornite da questa Direzione Generale e segnalando tempestivamente le problematiche che non risultassero localmente risolvibili.

Il DIRETTORE GENERALE

